

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

IL PREPOSTO COME CAPO CANTIERE

Sui nuovi obblighi del preposto si sono sbizzarriti molti commentatori, pertanto, è inutile riparlare. In questo contributo, invece, si vuole esplorare il ruolo del preposto in un cantiere edile focalizzandosi sulla classica figura del capocantiere.

Ruolo

Quando si parla del ruolo di preposto si intende far riferimento a un modello di comportamento che soddisfa le esigenze e le aspettative provenienti, ad esempio, dai superiori gerarchici, dai progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza, dai propri collaboratori, ecc.

L'innegabile situazione conflittuale tra produzione e sicurezza influenza pesantemente il ruolo del preposto in quanto questi tende ad assumere il ruolo di gestore del citato conflitto. Infatti, un capocantiere, ad esempio, con il suo comportamento sul lavoro, determina il raggiungimento o meno dei due obiettivi dell'impresa risultando, in particolare, un attore fondamentale in riferimento a quello che è il reale livello di sicurezza e tutela della salute (SSL) all'interno del proprio cantiere.

Organizzazione

La sua posizione nella struttura organizzativa, per quanto riguarda la comunicazione interna, lo configura come un elemento nodale attraverso cui passa tutto un flusso di informazioni (dall'alto verso il basso e viceversa) e dove vengono prese delle decisioni (sulla base delle informazioni in suo possesso) che influenzano notevolmente sia l'obiettivo produttivo che quello di sicurezza. In altre parole, il capocantiere diventa sia il fiduciario (colui che deve attuare) che il garante (colui che assicura) del raggiungimento di entrambi gli obiettivi dell'impresa per cui lavora.

Le richieste della SSL

Come detto precedentemente, il preposto, per interpretare correttamente il proprio ruolo, deve soddisfare le esigenze e le aspettative provenienti da una gamma di clienti interni ed esterni. Fin qui nulla di anormale se queste pressioni fossero sempre orientate nella stessa direzione. Purtroppo, però, non è assolutamente così. Infatti, per quanto riguarda la SSL, un capocantiere è sottoposto a pressanti richieste provenienti, ad esempio, dal datore di lavoro o dal direttore tecnico di cantiere (ove presente) e inerenti al mantenimento delle condizioni di sicurezza sia per le attrezzature di lavoro che per il comportamento degli addetti (rispetto delle misure di sicurezza previste nel PSC e nel POS, uso dei DPI, ecc.). I propri collaboratori in cantiere, invece, gli inviano continuamente messaggi, non sempre verbali, diretti a sensibilizzarlo verso una maggiore attenzione alla loro integrità psicofisica. Contemporaneamente riceve sollecitazioni dal proprio superiore affinché raggiunga gli obiettivi produttivi fissati.

Anche dall'esterno un capocantiere riceve delle pressioni; queste derivano sia dalle responsabilità che le leggi e le norme in genere gli attribuiscono che dalle responsabilità sociali che il ruolo gli affida.

Quindi, il modo con cui, ad esempio, un capocantiere soddisfa questo tipo di esigenze e di aspettative, rappresenta il modello adottato per affrontare e risolvere il conflitto tra produzione e sicurezza nel cantiere posto il suo diretto controllo.

L'equilibrio tra le opposte esigenze e la traduzione nel ruolo

Entrando nel merito, il comportamento del capocantiere dovrebbe tendere verso la continua ricerca dell'equilibrio tra le pressioni per il raggiungimento dell'obiettivo produzione e le esigenze derivanti dalla necessità di mantenere standard adeguati a tutelare l'integrità psicofisica del personale cercando costantemente un punto di equilibrio tra queste due esigenze.

L'adozione di questo tipo di comportamento da parte del capocantiere si riflette pienamente nel ruolo o, meglio, nei ruoli che egli stesso dovrà svolgere e cioè:

- controllore dei comportamenti a rischio e delle situazioni pericolose;
- gestore delle problematiche inerenti alla sicurezza e alla tutela della salute;
- catalizzatore dei comportamenti orientati alla sicurezza e alla tutela della salute.

Il capocantiere come controllore

Il ruolo di controllore dei comportamenti a rischio e delle situazioni pericolose deriva sia dall'esistenza di una serie di obblighi normativi posti a carico del capocantiere, in quanto preposto, che dalle garanzie richieste dall'impresa riguardo l'effettiva applicazione delle norme e delle regole adottate per gestire l'attività in cantiere. Un capocantiere deve espletare una funzione di controllo al fine di prevenire sia l'adozione di comportamenti potenzialmente pericolosi da parte degli addetti (bypass di protezioni, mancato uso dei DPI, ecc.) che il concretizzarsi di situazioni pericolose (malfunzionamenti tecnici delle attrezzature di lavoro, inadeguatezza degli apprestamenti, ecc.). Al capocantiere, dunque, si affida l'impresa per quanto riguarda la concreta e corretta applicazione delle norme di legge e delle regole previste nel PSC e nel POS.

Il capocantiere come gestore

Il secondo ruolo, quello di gestore delle problematiche inerenti alla SSL, deriva dalle responsabilità previste dalle norme di legge e dalle responsabilità sociali tipiche delle attività per la prevenzione e protezione dai rischi. Infatti, come già evidenziato precedentemente, al capocantiere sono riservati gli obblighi dell'art. 19 penalmente sanzionati. Durante l'espletamento della sua attività lavorativa, inoltre, al capocantiere è necessaria una competenza adeguata a gestire differenziate situazioni che necessitano di risposte, nel campo tecnico e realizzativo, orientate verso il raggiungimento e mantenimento sia degli obiettivi produttivi che degli standard di sicurezza. Quindi, si può tranquillamente affermare che l'impresa affida al capocantiere la gestione operativa dell'attività produttiva secondo criteri di sicurezza.

Il capocantiere come catalizzatore

Il ruolo di catalizzatore dei comportamenti orientati alla SSL, deriva dalla necessità di dover esercitare con continuità un'azione di sensibilizzazione del personale affinché sia sempre mantenuta elevata la soglia d'attenzione al problema e, soprattutto si favorisca lo sviluppo di motivazioni adeguate verso l'adozione di comportamenti sicuri durante l'espletamento delle attività lavorative. Infatti, per raggiungere e mantenere un adeguato livello di sicurezza in un'impresa è fondamentale attivare un processo continuo i cui elementi fondamentali sono costituiti dalle:

- motivazioni del personale riguardanti la tutela dell'integrità psicofisica;
- competenze (conoscenze e capacità) necessarie allo scopo;
- capacità (individuale e di gruppo) di percezione dei rischi e di adozione di comportamenti adeguati a prevenirli o controllarli.

Indubbiamente, il ruolo di capocantiere, in quanto preposto, si presenta notevolmente complesso e necessita, per la sua corretta gestione, di competenze non solo tecniche ma anche relazionali, organizzative, ecc. Se questa è l'efficace interpretazione del ruolo di un Preposto, allora appare evidente che gli obiettivi e i contenuti della stragrande maggioranza dell'offerta formativa oggi disponibile è ancora molto lontana da poter pensare di soddisfare i reali bisogni di questa figura nodale presente in tutte le imprese.

DUE NUOVE SOSTANZE DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO AD ALTA CONCENTRAZIONE

La candidate list, elenco attualmente giunto a contenere 235 sostanze, è stato introdotto nell'ambito del regolamento REACH per individuare le sostanze chimiche che destano particolare preoccupazione per i loro effetti gravi sulle persone e sull'ambiente che potranno essere avviate all'autorizzazione all'uso, come già avvenuto per 59 di queste sostanze.

L'aggiornamento del 14 giugno 2023, che segue uno più rilevante dello scorso 17 gennaio, aggiunge due sostanze chimiche all'elenco delle SVHC.

Le caratteristiche e gli utilizzi delle due nuove SVHC sono sintetizzati nel seguente prospetto.

Nome e numero CAS	Proprietà di elevata preoccupazione	Utilizzi conosciuti
ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina (CAS 75980-60-8)	reprotossico	inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, gessi, argilla da modellare
bis(4-clorofenil) solfone (CAS 80-07-9)	molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)	fabbricazione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma

L'aggiornamento della candidate list richiede precisi obblighi da parte di chi include questi composti all'interno di articoli in percentuali superiori allo 0,1% in peso:

- dal **14 giugno 2023** è **obbligatoria la comunicazione agli utilizzatori professionali a valle** (art. 33 REACh) della presenza negli articoli delle SVHC appena aggiunte, con l'indicazione delle proprietà pericolose e delle condizioni e modalità per un utilizzo sicuro dell'articolo fornito;
- **dal 14 giugno 2023 la medesima comunicazione** deve essere fornita ai **consumatori** dell'articolo che ne facessero richiesta, anche in forma organizzata (es. associazioni rappresentative);
- **dal 14 giugno 2023** la fornitura di queste sostanze o delle miscele che le contengano in percentuali superiori allo 0,1% in peso deve essere **accompagnata da una scheda di sicurezza** (il cui formato attuale è nell'allegato II del REACh modificato, da ultimo, attraverso il regolamento UE n. 2020/878);
- **entro il 14 dicembre 2023** occorre **notificare la presenza delle nuove SVHC** negli articoli all'ECHA (art. 7 REACh), eccetto dove l'inclusione della sostanza nell'articolo risulti un utilizzo già registrato a monte.

Si rammenta infine che, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, dal 5 gennaio 2021 sono anche vigenti gli obblighi di notifica della presenza di SVHC in articoli in quantità superiori allo 0,1% in peso al database SCIP (Substances of Concern In Products), che ha come obiettivo il completamento delle conoscenze sul ciclo di vita delle sostanze preoccupanti all'interno di articoli, imballaggi e componentistica fabbricata o importata in UE.

NUOVA DIRETTIVA GESTIONE CANCEROGENI

La direttiva n. 431/2022 include le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della direttiva n. 37/2004 – recepita nel Titolo IX Capo II del Testo Unico –, cioè nel medesimo percorso di valutazione e gestione del rischio fino a ora previsto per cancerogeni e mutageni: un sistema molto più rigoroso che per i normali agenti chimici, con gli obblighi di:

- ricerca di sostituti;
- misura delle concentrazioni aerodisperse;
- registrazione degli esposti, di conservazione delle cartelle sanitarie individuali per almeno cinque anni dalla fine dell'esposizione.

L'iter di questa importante modifica è stato estremamente lungo: la prima indicazione era contenuta nella strategia europea 2002-2006 e ad essa erano seguite diverse consultazioni delle parti sociali, ma solo nel 2019 la Commissione si era impegnata a presentare una proposta specifica entro il primo trimestre 2019.

Non è infatti marginale l'impatto che una notevole restrizione su questi prodotti avrà sul mercato dei prodotti chimici e degli utilizzi correlati.

Si definiscono tossici verso il ciclo riproduttivo (reprotossici) quegli agenti che possono:

a) indurre modifiche nella fertilità maschile o femminile, alterando la libido, il ciclo ovarico o la spermatogenesi, i meccanismi di fecondazione o la possibilità di impianto dell'embrione nell'utero;

b) oppure agire durante la gestazione (effetti sullo sviluppo fetale), inducendo alterazioni non trasmissibili ereditariamente che possono risultare in aborti, malformazioni, alterazioni dello sviluppo o patologie del nascituro.

Esempi di reprotossici chimici includono metalli pesanti, solventi organici, pesticidi, gas anestetici e farmaci antitumorali, composti utilizzati in svariati processi produttivi, ma anche alcuni inquinanti atmosferici e molti contaminanti ubiquitari.

La direttiva n. 431/2022 deve essere recepita entro il 5 aprile 2024; oltre all'introduzione dei reprotossici essa ha modificato e introdotto alcuni valori limite di esposizione professionale (OEL) per agenti cancerogeni, mutageni e anche reprotossici.

Nella colonna "Osservazioni" dell'allegato della direttiva che contiene i valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici è stata inoltre prevista l'informazione se una sostanza reprotossica possiede o meno un'effettiva soglia di azione; un nuovo allegato contiene invece i valori-limite biologici e le informazioni eventualmente disponibili per orientare la sorveglianza sanitaria (attualmente contiene un valore non superabile di piombemia pari a 70 µg Pb/100 ml di sangue mentre a 40 µg Pb/100 ml di sangue o al superamento di una concentrazione in aria pari a 0,075 mg/m³ scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria).

Inoltre, nel testo legislativo è stata introdotta la seguente previsione (allegato II, punto 1): "Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore."

PRESTAZIONI ANTINCENDIO COLONNINA ELETTRICA

Il responsabile di un sito di medie dimensioni con palazzine a uso ufficio chiede chiarimenti sugli **obblighi da rispettare** e le prestazioni da garantire nella realizzazione di alcuni punti di ricarica all'aperto, con colonnina, per le auto elettriche del personale.

Normativa di riferimento

Circolare 5 novembre 2018, n. 2 – protocollo 0015000.

Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

La linea guida mette un primo punto fermo rispetto al problema costituito dalle **batterie al litio**, centro di pericolo incendio (ed elettrico...) scarsamente conosciuto per ora. Tant'è che **la stessa circolare recita**:

"non si esclude che eventuali nuove ricerche, soprattutto a seguito dell'attività sperimentale condotta sul comportamento delle batterie a ioni di litio sottoposte ad abuso termico, abuso elettrico ed urto, possano rendere opportuna la revisione delle Linee guida. Pertanto, esse possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio per le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici installate nell'ambito di un'attività, nuova od esistente, soggetta ai controlli di prevenzione incendi".

Prescrizioni

– Presenza di **dispositivo di comando di sgancio di emergenza elettrico** (può essere anche quello generale del sito, anche se appare assolutamente poco selettivo sezionare totalmente la corrente);

- collegare l'auto a una stazione di ricarica permanente;
- garantire l'estintore portatile idoneo all'uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione ogni 5 punti di connessione;
- segnalare la stazione di ricarica, gli estintori e lo sgancio elettrico con idonea cartellonistica;
- segnalare anche l'obbligo di esame a vista del cavo di alimentazione prima dell'utilizzo.

Ovviamente, queste infrastrutture non possono essere installate in aree classificate con pericolo di esplosione.

CORSI IN PROGRAMMA**Corso Formazione Specifica 2^a lezione - medio, alto rischio**

Mercoledì 5 luglio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 3^a lezione - alto rischio

Mercoledì 12 luglio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento carrellisti 4 ore

Martedì 4 luglio dalle 14,00 alle 18,00

Corso Prevenzione Incendi 4 ore - 1 For

Lunedì 3 luglio 2023 dalle 8.30 alle 12.30

Corso Prevenzione Incendi 8 ore - 2 For

Martedì 18 luglio 2023 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 17.45

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore - 2 Agg

Giovedì 20 luglio 2023 dalle 8,30 alle 13,30

Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C

Giovedì 29 giugno - 6 - 13 luglio 2023 dalle 14,15 alle 18,15

Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo A

Giovedì 29 giugno - 6 - 13 - 20 luglio 2023 dalle 14,15 alle 18,15

Corso aggiornamento Primo Soccorso 6 ore

Venerdì 14 e 21 luglio 2023 dalle 14,30 alle 17,30

Corso aggiornamento Primo Soccorso 4 ore

Martedì 25 luglio 2023 dalle 14,15 alle 18,15

Corso per Preposti 8 ore

Mercoledì 19 e 26 luglio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com